



ISTITUTO TUTELA PRODUTTORI ITALIANI

SOMMARIO

1. **PREMESSA**
2. **REGOLAMENTO (CE) N°450/2008 - CODICE DOGANALE AGGIORNATO**
3. **LEGGE 20 NOVEMBRE 2009, N°166 ART 16 - MADE IN ITALY E PRODOTTI INTERAMENTE ITALIANI**
4. **PROPOSTE DELL'ISTITUTO AI PARLAMENTARI IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE MADE IN ITALY 2018 - LE PROSPETTIVE DELL'ITALIA ATTRAVERSO LA TUTELA ED IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLE ECONOMIE LOCALI**
5. **TRE PROPOSTE DELL' ISTITUTO PRESENTATE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NELL'AMBITO DEL TAVOLO CONSULTAZIONE PMI**
6. **DISCIPLINARE MADE IN ITALY CERTIFICATE - SISTEMA IT01 - CERTIFICAZIONE 100% MADE IN ITALY QUALITÀ ED ORIGINE ITALIANA**

ISTITUTO TUTELA PRODUTTORI ITALIANI
PALAZZO PRODUTTORI - VIA CARLO CATTANEO 1, FERMO
TEL. +39 0734 605481 | FAX +39 0734 605482
ITPI.IT



ISTITUTO TUTELA PRODUTTORI ITALIANI

PREMESSA

1 CHI SIAMO

SIAMO IL SISTEMA PRODUTTIVO

DA 15 ANNI PENSARE A TUTELARE VALORIZZARE E PROMUOVERE

PENSARE 2030

2 COSA È IL MADE IN ITALY ?(100%)

COME TUTELARLO CERTIFICAZIONE CON SIGILLO DI STATO

IL RESTO SARÀ MADE IN UE

3 CONTRASTO ANTICONTRAFFAZIONE ELUSIONE (SOUNDING) FALSIFICAZIONE

4 QUALE PRODOTTO SOSTENERE. MESTIERI STORICI

COME SOSTENERLO . VOUCHER PER LA RICERCA

5 IN QUALE DISTRIBUZIONE PIAZZE DISTRETTI ITALIA

6 SELEZIONE DELLE IMPORTAZIONI.

(OGGI ENTRA DI TUTTO) CERTIFICAZIONE IGIENE SANITÀ E SICUREZZA.

7 SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI. VOUCHER ED EVENTI IN ITALIA

8 IN CONCLUSIONE È GIUNTO IL TEMPO PER FAR CHIAREZZA.

IL MADE IN ITALY DOVRÀ ESSERE E POTRÀ ESSERE COMUNICATO SOLO SE PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA E CERTIFICATO. MENTRE PER LA CERTIFICAZIONE DI ORIGINE AVREMMO LA SCRITTA " MANUFATTO IN ITALIA"

9 IN DEFINITIVA SERVE UNA LEGGE QUADRO SUL MADE IN ITALY

COMPENSIVA DELLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO, DELLA VALORIZZAZIONE ETICHETTATURA E TRACCIABILITÀ, DI ADEGUATE RISORSE PER LA PROMOZIONE CON UNA SERIE DI AZIONE TESE AD INTERVENIRE EFFICACEMENTE AL CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLE ATTIVITÀ DI ITALIAN SOUNDING

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N.450/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2008
che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

[...]

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 35

Campo di applicazione

Gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

- a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 33 ,paragrafo 2, lettere d) ed e);
- b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
- c) delle altre misure comunitarie relative all'origine delle merci.

Articolo 36

Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Articolo 37

Prova dell'origine

1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.
2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra normativa comunitaria specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa comunitaria pertinente.
3. Un documento che prova l'origine può essere rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio.

Articolo38
Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione degli articoli 36 e 37.

Sezione 2
Origine preferenziale

Articolo39
Origine preferenziale delle merci

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.
3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.
4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità e Ceutae Melilla, contenute nel protocollo n.2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.
5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltre mare associati alla Comunità, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 187 del trattato.
6. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure necessarie all'applicazione delle norme di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

[...]

LEGGE 20 novembre 2009 , n. 166

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (09G0180)"

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

Made in Italy e prodotti interamente italiani

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».

6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti: "49-bis- Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

10.000 ad euro 250.000.

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' abrogato.

8-bis. Al fine di consentire una maggiore competitività dei prodotti agro-alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalità legate alla attività di smarchiatura.

2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all'organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei Confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo."



ISTITUTO TUTELA PRODUTTORI ITALIANI



28 GIUGNO 2018 - H10:00
SALA DEL REFETTORIO, PALAZZO SAN MACUTO
VIA DEL SEMINARIO 76, ROMA

CONFERENZA NAZIONALE MADE IN ITALY 2018

LE PROSPETTIVE DELL'ITALIA
ATTRAVERSO LA TUTELA ED IL RILANCIO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E DELLE ECONOMIE LOCALI



MADEINITALY.ORG/CONFERENZA

Tutela Sistema Produttivo Italiano

LE PROBLEMATICHE

1. Il manufatto Italiano è diverso da quello straniero ?
2. Il manufatto Italiano ha un valore aggiunto ?
3. Il manufatto Italiano merita di essere tutelato ?
4. Il manufatto Italiano risponde agli stessi requisiti di qualsiasi altro Made In (Thailandia, India) ?
5. A cosa corrisponde il Made in Italy ?
6. Può essere classificato come un Marchio Aziendale?
7. Può essere tutelato con la stessa normativa della tutela dei marchi e brevetti ?
8. Perché abbiamo l'etichettatura ?
9. Perché un marchio sottostà ad una prevalenza ed una finitura prevalente e non esclusiva ovvero totale ?
10. Perché una legge sul 100% Made in Italy ?

LO STATO DELL'ARTE

NORMATIVA EUROPEA REGOLAMENTO CE N. 450/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Articolo 37 - Prova dell'origine

[...]Un documento che prova l'origine può essere rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio.[...]

LEGGE 20 NOVEMBRE 2009 N. 166

RICONOSCE IL PRODOTTO REALIZZATO INTERAMENTE IN ITALIA 100% MADE IN ITALY

Art.16 1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.



LE SOLUZIONI

1. LA PIENA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 166/2009

Non possiamo che confermare l'applicazione totale di tale Legge, anche attraverso la Certificazione del Made in Italy; la Certificazione, ad oggi, viene rilasciata solo dall' Istituto Tutela Produttori Italiani ma, in un futuro, qualunque altra società o ente preposto alla Certificazione di prodotti potrebbero rilasciarla.

2. FARE DEL MADE IN ITALY UN MARCHIO NAZIONALE

Sarebbe auspicabile eliminare dalla legge 166 ogni riferimento a "100%", interamente", "totalmente", "etc", dalle definizioni di Made in Italy presenti nell' art. 16 della suddetta Legge, e far passare un messaggio chiaro ed incontrovertibile: chi appone su un'etichetta, un depliant o in qualsiasi altro documento la dicitura Made in Italy lo fa solo perché produce interamente in Italia, altrimenti nessuno può essere autorizzato all'uso del marchio Made in Italy.

La Competizione Internazionale

LE PROBLEMATICHE

1. Perché sostenere le Imprese che vanno all'estero?
2. E' bene sostenere l'esportazione?
3. E' bene sostenere la delocalizzazione?
4. E' bene sostenere la cooperazione?
5. Cosa si aspetta il sistema produttivo?
6. Quali i vantaggi di un sostegno all'esportazione?
7. Quali oggi gli strumenti messi in campo per l'esportazione?
8. Quali le prospettive dell'esportazione?
9. Quali i partner?
10. Quali i mezzi?
11. Quali le Iniziative?

LO STATO DELL'ARTE

**IMPRESE SPESSO NON ORGANIZZATE ALLA
COMPETIZIONE INTERNAZIONALE ED
ALL'APPROCCIO CONCRETO DEI MERCATI ESTERI**

**FRAMMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI SUPPORTO
ALLE IMPRESE PRODUTTIVE**

Enti erogatori di Incentivi alle Imprese

- Ministeri
- Camere di commercio
- Province
- Regioni
- Associazioni
- ConSORZI

**VOUCHER MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMIC
CO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI EXPORT ALLE
IMPRESE - TEMPORARY EXPORT MANAGER**



LE SOLUZIONI

FARE IN MODO CHE L'IMPRESA ITALIANA SIA STRUTTURATA A COMPETERE SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Sostenere il potenziamento dell'Azienda affinché possa competere sui mercati esteri:

- Export
- Ricerca
- Comunicazione e Marketing
- Controllo Qualità Prodotto

CONCENTRARE GLI INCENTIVI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE CON UN UNICO STRUMENTO BEN IDEATO

PREDILIGERE L'INCENTIVAZIONE DIRETTA ALLE IMPRESE PIUTTOSTO CHE ATTRAVERSO ENTI TERZI

Attività Produttive ed Economie Locali

LE PROBLEMATICHE

1. Come far ripartire l'economia ?
2. Come creare posti di lavoro ?
3. Come ristrutturare i centri storici ?
4. Come rivitalizzare le piazze ?
5. Come creare un luogo per mettere in evidenza i prodotti di qualità italiana ?
6. Per quale clientela ?
7. Come attrarre clientela ?
8. Come rilanciare il commercio ?
9. Come rilanciare l'artigianato ?
10. Come rilanciare l'ospitalità ?
11. Come utilizzare i nuovi professionisti e progettisti?
12. Come utilizzare le nuove figure professionali informatiche linguistiche ?
13. Come rilanciare l'attività edile ?

LO STATO DELL'ARTE

CENTRI STORICI

- Immobili residenziali e negozi abbandonati
- Sistema di Ospitalità occasionale
- Servizi alle persone e alle cose quasi inesistenti
- Ambienti Obsoleti
- Cultura è un costo non una risorsa né una qualificata attrazione
- Sistema produttivo decisamente frammentato (media di 10 distretti per Regione, oltre 300 Prodotti Tipici Riconosciuti)
- Legge 457 del 5 agosto 1978 sull'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Non Rifinanziata

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ECONOMIE LOCALI

- Le Attività produttive non hanno una rete distributiva comune
- Elevato depauperamento del prodotto in virtù dei moltiplicatori della distribuzione. (prezzo al consumatore dalle 3 alle 5 volte superiore al costo di produzione)



LE PROSPETTIVE

**CREAZIONE DI UN SISTEMA DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE CON IL RILANCIO DEI CENTRI STORICI
UN NUOVO SISTEMA COMBINATO ESPERIENZIALE
DI SHOPPING, CULTURALE E RESIDENZIALE**

1. IL RILANCIO DEI CENTRI STORICI PRESUPPONE:

- Ospitalità
- Outlet e commercio
- Hotel Diffuso
- Prodotti Tipici Locali
- Cultura
- Servizi e Soste

2. RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 457 DEL 5 AGOSTO 1978 SULL' INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.



ISTITUTO TUTELA PRODUTTORI ITALIANI

TRE PROPOSTE DELL' ISTITUTO

TUTELA SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO

**RILANCIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ATTRAVERSO LA RINASCITA DEI
CENTRI COMMERCIALI NATURALI NEI CENTRI STORICI TRA OUTLET,
PRODOTTI ESCLUSIVI TRADIZIONALI TIPICI, OSPITALITÀ ED HOTEL DIFFUSO**

TUTELA DEL CONSUMATORE

**ISTITUTO TUTELA PRODUTTORI ITALIANI
PALAZZO PRODUTTORI - VIA CARLO CATTANEO 1, FERMO
TEL. +39 0734 605481 | FAX +39 0734 605482**

ITPI.IT

TUTELA SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO

IL PROBLEMA:

1. ESTREMA FRAMMENTAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO.
2. ELEVATI COSTI DI MANIFATTURA A SEGUITO DELL'ELEVATO COSTO DEL LAVORO E DEL BASSO QUANTITATIVO DI PRODUZIONE.
3. CRISI INTERNAZIONALE DELLA VENDITA DI MERCI, CHE HA DETERMINATO UN ECCESSO DI PRODOTTI SUL MERCATO E UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI ACQUISTO DA PARTE DEL CONSUMATORE.
4. ASSOLUTO NON RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO MADE IN ITALY DI QUALITÀ, ANCHE A SEGUITO DI FALSIFICAZIONI ED ELUSIONI.

LO STATO DELL' ARTE:

- IL CODICE DOGANALE AGGIORNATO DEL 23 APRILE 2008 DEFINISCE L'ORIGINE DELLE MERCI (MADE IN) CON L'INDIVIDUAZIONE DELLA PREVALENZA E FINITURA DEI MANUFATTI. LA PROVA DELL'ORIGINE VIENE DA UNA DICHIARAZIONE DOGANALE O CAMERALE (ART. 37 DEL CODICE DOGANALE AGGIORNATO).
- ALCUNE NAZIONI RICHIEDONO L'ETICHETTATURA, ALTRE CHE RITENGONO DI AVERE PRODOTTI DI UN VALORE DIVERSO DALLA SEMPLICE ORIGINE, RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO.
- L'ITALIA HA EMANATO UNA LEGGE (166/2009), CHE RICONOSCE ADDIRITTURA IL MASSIMO DEL VALORE DEL MADE IN ITALY, CIOÈ IL 100%, AD ULTERIORE RAFFORZAMENTO DEL DIVERSO VALORE DEI PRODOTTI ITALIANI, SENZA PERÒ EMANARNE I DECRETI ATTUATIVI.

LA SOLUZIONE:

DEFINIRE I CONTENUTI DEL MADE IN ITALY IN QUANTO MARCHIO NAZIONALE DI QUALITÀ E NON SEMPLICE RILEVATORE DELLA PROVENIENZA DEI MANUFATTI.

QUINDI, DARE PIENA ATTUAZIONE ALLA LEGGE 166/2009: NON POSSIAMO CHE CONFERMARE L'APPLICAZIONE TOTALE DI TALE LEGGE, ANCHE ATTRAVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL MADE IN ITALY; LA CERTIFICAZIONE, AD OGGI, VIENE RILASCIATA SOLO DALL' ISTITUTO TUTELA PRODUTTORI ITALIANI MA, IN UN FUTURO, QUALUNQUE ALTRA SOCIETÀ O ENTE PREPOSTO ALLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI POTREBBERO RILASCIARLA.

INOLTRE, PARTENDO DALL'ASSUNTO CHE IL MADE IN ITALY È UN MARCHIO NAZIONALE CHE DEVE ESSERE TUTELATO E VALORIZZATO, SAREBBE AUSPICABILE ELIMINARE DALLA LEGGE 166 OGNI RIFERIMENTO A "100%", "INTERAMENTE", "TOTALMENTE", "ETC", SUDETTA LEGGE, E FAR PASSARE UN MESSAGGIO CHIARO ED INCONTROVERTIBILE: CHI APPONE SU UN'ETICHETTA, UN DEPLIANT O IN QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO LA DICITURA MADE IN ITALY LO FA SOLO PERCHÉ PRODUCE INTERAMENTE IN ITALIA, ALTRIMENTI NESSUNO PUÒ ESSERE AUTORIZZATO ALL'USO DEL MARCHIO NAZIONALE "MADE IN ITALY".

RILANCIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ATTRAVERSO LA RINASCITA DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI NEI CENTRI STORICI TRA OUTLET PRODOTTI ESCLUSIVI TRADIZIONALI TIPICI OSPITALITÀ ED HOTEL DIFFUSO

IL PROBLEMA:

1. ECCESSO DI PRODOTTI SUL MERCATO INTERNAZIONALE
2. CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI
3. CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI
4. CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
5. DISOCCUPAZIONE DI LAUREATI E PROFESSIONISTI
6. MODIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI E DEI SERVIZI
7. RIDUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE FINANZIARIA

LE QUESTIONI ?

1. COME FAR RIPARTIRE L'ECONOMIA
2. COME CREARE POSTI DI LAVORO
3. COME RISTRUTTURARE I CENTRI STORICI
4. COME RIVITALIZZARE LE PIAZZE
5. COME CREARE UN LUOGO PER METTERE IN EVIDENZA I PRODOTTI DI QUALITÀ ITALIANA
6. PER QUALE CLIENTELA
7. COME ATTRARRE CLIENTELA
8. COME RILANCIARE IL COMMERCIO
9. COME RILANCIARE L'ARTIGIANATO
10. COME RILANCIARE L'OSPITALITÀ
11. COME UTILIZZARE I NUOVI PROFESSIONISTI E PROGETTISTI
12. COME UTILIZZARE LE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI INFORMATICHE LINGUISTICHE
13. COME RILANCIARE L'ATTIVITÀ EDILE

LE SOLUZIONI ?

1. FARE DEL CENTRO STORICO E DELLA CITTÀ IL PUNTO DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO RAPPRESENTATO DAL DISTRETTO
2. DAL BRAND PRODOTTO AL BRAND TERRITORIALE
3. DALL'AZIONE INDIVIDUALE ALL'AZIONE DI GRUPPO
4. RICREARE UN SISTEMA DI RICERCA E SVILUPPO

LE AZIONI ?

1. APERTURA NEI CENTRI STORICI DI OUTLET SPECIFICI DEI PRODOTTI REALIZZATI NEL DISTRETTO
2. APERTURA DI NEGOZI SPECIFICI DI PRODOTTI UNICI, ESCLUSIVI, PARTICOLARI, ARTIGIANALI DEL DISTRETTO
3. APERTURA DI NEGOZI SPECIFICI DI:
 - PRODOTTI UNICI, ESCLUSIVI E PARTICOLARI
 - PRODOTTI SIMILIARI, COMPATIBILI, ACCESSORI AI PRODOTTI DEL DISTRETTO.

INOLTRE LA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STORICO DETERMINERÀ

1. HOTEL DIFFUSO NEL CENTRO STORICO
2. UN NUMERO QUALIFICATO SUFFICIENTE DI LOCALI DA DESTINARSI AD INTRATTENIMENTO ANCHE E SOPRATTUTTO CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRADIZIONALI TIPICHE DEL TERRITORIO.
3. APERTURA DI LOCALI DESTINATI AD EROGARE SERVIZI A PERSONE (PARCO GIOCHI) ED ALLE COSE (CORRIERI ESPRESSI, SERVIZI BANCARI, ETC)
4. CREAZIONE DI UN NUMERO QUALIFICATO DI POSTI AUTO IN PROSSIMITÀ, OVVERO IN SUBORDINE AI TRASFERIMENTI PUBBLICI QUALIFICATI EFFICIENTI, RAPIDI, RICORRENTI.
5. CONVENZIONI CON L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI AFFINCHÉ I GIOVANI PRATICANTI POSSANO ESSERE COINVOLTI NELLA NUOVA PROGETTAZIONE DI NEGOZI
6. COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI ARTIGIANE E INDUSTRIALI AL FINE DI RILANCIARE I SETTORI ARTIGIANALI COINVOLTI NELLA RISTRUTTURAZIONE E RILANCIO DEI CENTRI STORICI.
7. COINVOLGIMENTO AGENZIE DI VIAGGI AL FINE DI POTENZIARE L'ATTIVITÀ PROMOZIONALE E SERVIZI CONNESSI ALL'OSPITALITÀ

TUTELA DEL CONSUMATORE

1. IL PROBLEMA:

1. VENGONO IMPORTATI ED IMMESSI SUL MERCATO PRODOTTI DI DUBBIA VALENZA IGIENICO SANITARIA E DI SICUREZZA SENZA ALCUN CONTROLLO IGIENICO SANITARIO DI SICUREZZA IN RAGIONE AGLI STANDARD ITALIANI

2. ITALIA È UNA DISCARICA A CIELO APERTO DI PRODOTTI INTERNAZIONALI DI QUALSIASI COMPOSIZIONE E DI NON SI SA QUALI EFFETTI E CON A CARICO ANCHE L'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO SENZA NESSUNA PREVISIONE DI RICICLO E DI RIUSO

3. CONCORRENZA SLEALE DI PRODUTTORI ESTERI AL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO

2. LO STATO DELL'ARTE:

L'UNIONE EUROPEA GIÀ DALLA DIRETTIVA 2001/95 CE HA IMPOSTO AI FABBRICANTI E DISTRIBUTORI UN REQUISITO GENERALE DI SICUREZZA AD OGNI PRODOTTO IMMESSO SUL MERCATO E DESTINATO AL CONSUMO.

ANCHE ALTRE NAZIONI ESTERE HANNO ADOTTATO SISTEMI DI CAUTELA IGIENE E SICUREZZA NELL'USO DEI MATERIALI IMPORTATI, VEDASI IL SISTEMA SOSU PER L'ARABIA SAUDITA, IRAM PER L'ARGENTINA, INMETRO PER IL BRASILE, LISSTED PER IL CANADA, CCC PER LA CINA, GS PER LA GERMANIA, PSE PER IL GIAPPONE, NOM PER IL MESSICO, GOST-R PER LA RUSSIA, UL PER GLI STATI UNITI D'AMERICA SOLO PER CITARNE ALCUNI.

3. LA SOLUZIONE:

PREVENTIVA CERTIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA E DI SICUREZZA PER LE MERCI DI ORIGINE ESTERA.

I REQUISITI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI DAGLI IMPORTATORI CHE INTENDONO DISTRIBUIRE I PRODOTTI ESTERI IN ITALIA, DOVREBBERO SOTTOSTARE AD UNA CERTIFICAZIONE AVENTI IN POSSESSO I SEGUENTI REQUISITI:

- PRODOTTI PRIVI DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI;
- PRODOTTI REALIZZATI IN OSSERVANZA DELLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA.

L'IMPORTATORE SARÀ CHIAMATO A COMPROVARE LA SODDISFAZIONE DEI REQUISITI ATTRAVERSO CERTIFICAZIONI, DOCUMENTAZIONI, VERIFICHE, SORVEGLIANZE, ANALISI, PROVE E TEST SVOLTE DA ORGANISMI ITALIANI TERZI.